



A.N.I.T.A. Garibaldi
**Associazione Nuove Idee per un Territorio Aperto
alla scuola Garibaldi**



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI/E 20 MAGGIO 2021

20 maggio 2021,
in data odierna si svolge l'Assemblea straordinaria delle socie e dei soci di ANITA con modalità mista, ovvero in presenza presso l'orto didattico della scuola, in Via Mondovì 14 e su piattaforma Zoom dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la Signora de Valentina Lina Margherita Pescetti, la quale ricorda agli associati intervenuti che la riunione odierna si svolge in presenza e secondo le modalità di cui all'art. 73, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e chiama a fungere da segretaria la sig.ra Francesca Borghetti.

La Presidente constatato che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e verificata l'identità e la legittimità degli intervenuti, accerta che sono presenti n°11 socie e n° 1 socia tramite audio/video-collegamento, in convocazione straordinaria. Dichiarò pertanto che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare.

Sono presenti in presenza: Valentina Pescetti - Presidente, Barbara Fustolo - Tesoriera, Francesca Borghetti – Vice Presidente, Michela Ritorto, Alessia Procini, Cecilia Tosi, Valentina Violi, Antonella Sanseverino, Carlos Viselli, Elena Dumitru, Valentina Mattioli.

Sono presenti in modalità virtuale: Sharon Fabi.

Sono presenti in qualità di uditrici (non ancora socie): Eva Finocchiaro, Rosa Ferrante, Aurora Capitani.

Presiede l'Assemblea: Valentina Pescetti (presidente dell'associazione)

Segretaria che redige il verbale: Francesca Borghetti (vice-presidente dell'associazione)

preso atto

- della regolarità della convocazione;
- del fatto che la prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione sono presenti 12 socie e 3 uditrici non socie,

La Presidente si accerta, inoltre, che agli associati collegati in audio/videoconferenza sia consentito seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di votare in maniera simultanea sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti, con conferma da parte di ciascun partecipante. L'assemblea straordinaria può deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

Modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Discussione:

La Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017

Via Mondovì 16 – 00183 ROMA
C.F. 97742910587
associazioneanita@gmail.com





A.N.I.T.A. Garibaldi

**Associazione Nuove Idee per un Territorio Aperto
alla scuola Garibaldi**

(Codice del Terzo settore) per l'acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "A.N.I.T.A. Garibaldi" (Associazione Nuove Idee per un Territorio Aperto alla scuola Garibaldi)" a "Associazione Nuove Idee per un Territorio Aperto alla scuola Garibaldi APS (A.N.I.T.A. Garibaldi APS)".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

L'assemblea analizza quindi il documento elaborato per il nuovo Statuto, utile per far diventare l'associazione APS, requisito per fare parte del Registro Unico del Terzo Settore.

ANITA fa parte della Rete Scuole Aperte, essendo nate grazie al gemellaggio con l'AG Di Donato, che ci ha fornito la documentazione che hanno sviluppato per definire lo Statuto. Ci siamo basati su quello includendo però le nostre specificità, come per esempio che noi siamo impostati sull'orto e sulla promozione della natura.

L'assemblea comprova che nel nuovo Statuto non cambiano le azioni e la filosofia originaria e concorda con ogni aspetto del nuovo statuto, incluse le clausole specifiche. Nell'art. 1. la denominazione rimane quasi uguale, si aggiunge solo che ora siamo APS. Piace molto l'idea che sia aperta la possibilità di avere di gruppi di bambini che propongono e decidono delle attività, secondo il criterio de "la città a misura di bambini".

Sottolineiamo che le attività organizzate devono avere un carattere di accessibilità economica.

Da quest'anno ANITA presenterà un bilancio sociale.

Inseriamo nello Statuto che il rinnovo deve essere fatto entro il 20 dicembre.

Organi sociali: si inserisce il consiglio direttivo, che è funzionale e aiuta la cooperazione.


Le cariche elettive non prendono remunerazione ma se prendono un incarico per un obiettivo specifico. I soci che si impegnano con continuità e con un mandato specifico possono percepire remunerazione (vedasi Statuto).


Il nuovo statuto, così come sopra modificato, composto di 29 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Non essendoci altro da aggiungere, la seduta è chiusa alle ore 18.54.

Letto, approvato dall'assemblea dei/le soci/e in data 20 maggio 2021


Valentina Pescetti
Presidente di Assemblea
e presidente in carica


Francesca Borghetti
Segretaria di Assemblea
e vice-presidente in carica

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma - 7 Aprilia
Registrato in data 23/05/2021
Versato € (Euro) 2394
IL DIRETTORE

Via Mondovì 16 – 00183 ROMA
C.F. 97742910587
associazioneanita@gmail.com



Direzione provinciale II di Roma
7 - Acilia

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Nuove Idee per un Territorio Aperto alla scuola Garibaldi APS (A.N.I.T.A. Garibaldi APS)"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Roma (RM) Mondovì 16, presso il plesso della scuola "Garibaldi" (Plesso Mondovì), un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "Associazione Nuove Idee per un Territorio Aperto alla scuola Garibaldi APS – Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "A.N.I.T.A. Garibaldi APS".

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere uffici, filiali succursali o unità locali comunque denominate.

L'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore è subordinato all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'impossibilità di utilizzare la qualifica di ente del Terzo Settore o, in forma abbreviata, ETS.

Art. 2 Finalità

L'Associazione si rapporta in maniera organica con l'Istituto Comprensivo Ceneda, che la riconosce nel PTOF e con il quale ha stipulato una Convenzione per la gestione di locali in orario extrascolastico.

L'Associazione Nuove Idee per un Territorio Aperto alla scuola Garibaldi APS si propone di offrire a bambine, bambini, ragazze e ragazzi in età scolare, famiglie afferenti alla scuola, docenti e altre persone di tutte le età del territorio un luogo di incontro e condivisione, aperto al territorio in orario extra-scolastico, attraverso la gestione dei locali dell'I.C. Ceneda in convenzione per una Scuola Aperta e Partecipata, intesa come Bene Comune.

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, favorendo la socializzazione e la partecipazione tramite l'offerta di attività ludiche, artistiche, culturali, sportive, educative e formative, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzare il potenziale di crescita e di benessere fisico e sociale.

L'associazione crede che la scuola pubblica possa e debba essere un'importante soggetto di rinnovamento urbanistico, sociale e culturale, e per questo vorrebbe contribuire al miglioramento della qualità della vita del Municipio, del Comune e della Regione e si propone anche di essere uno spazio di condivisione intergenerazionale ed interculturale, aperto quindi allo scambio di conoscenze e saperi tra anziani/e, persone in età matura, giovani e bambini/e, senza discriminazione alcuna.

L'associazione nasce nel 2013 grazie allo scambio di buone pratiche e al sostegno dell'Associazione Genitori Di Donato, e dalla volontà di reinvestire in Italia l'esperienza di costruzione della partecipazione comunitaria e di cooperazione internazionale sui temi dei diritti umani maturata da una delle fondatrici dell'associazione e condivisa dai soci. L'associazione prende simbolicamente nome, infatti, proprio dalla moglie di Garibaldi, donna che, venendo da un paese lontano, ha saputo conciliare la maternità con l'impegno sociale. Consapevoli di quanto si può fare in paesi in cerca di sviluppo, con poche risorse economiche e nella quasi totale assenza di welfare, per sostenere il diritto all'educazione, alla pace, all'inclusione, al "buen vivir" in armonia con la natura, le socie e i soci dell'associazione hanno deciso di investire le loro competenze e migliaia di ore di volontariato per valorizzare il ruolo della scuola pubblica in quanto soggetto cardine per la crescita umana di tutte le persone, e non solo dei bambini e delle bambine. Considerando il perdurare di pregiudizi e barriere culturali e fisiche che permangono nel nostro Paese nonostante la Costituzione, e considerando anche le enormi potenzialità che la nostra storia e il nostro paesaggio ci offrono, perseguiamo come obiettivi principali la promozione dell'**interculturalità, dell'inclusione, dell'accessibilità per le persone con disabilità, della parità di genere, del rispetto della natura, della memoria capace di educare alla pace, alla convivenza, al rispetto per tutti gli esseri viventi.** Ci impegniamo affinché la scuola possa essere un luogo in cui incontrarsi, socializzare, condividendo valori umani trasversali, inclusioni reciproche, rispetto dell'altro e della diversità, scambio arricchente e opportunità di crescita, con occasioni di confronto e gestione ottimale ed

esperienziale di eventuali conflitti. Luogo in cui ognuno può conoscere e sviluppare la propria autentica identità con dignità, un luogo in cui nessuno è straniero e, per dirla con Basaglia, “nessuno è normale”. Riconoscendo la ricchezza insita nella diversità di cui ogni persona è portatrice, dando valore all’eterogeneità, possono infatti nascere sinergie, idee creative, soluzioni prima impensabili per problemi comuni o individuali, ma che possono essere presi in carico dalla comunità, senza per forza delegarli a soluzioni che vengono dall’alto. L’associazione nasce e “muore” con la scuola, ovvero ha senso se e solo se è parte della scuola e della comunità che su questa scuola fa affidamento. La speranza è quella di contribuire a fare del territorio una comunità che dialoga, che cammina insieme, consapevole che si è tutti figli della stessa madre terra. L’Associazione è indipendente, aconfessionale, apartitica, antirazzista e antifascista. Afferma i principi della democrazia, della legalità e della partecipazione di ognuno come modello di prassi e di gestione delle sue attività, nonché la cooperazione come valore costitutivo attraverso il quale raggiungere mete e obiettivi. Il rapporto fra i membri dell’Associazione è orientato a questi principi.

Uno degli obiettivi dell’associazione è quello di creare una **comunità di pratica**. Questa si manifesta e si crea attraverso l’agire condiviso, le relazioni sociali tra pari, la partecipazione.

Attraverso la partecipazione attiva, le socie e i soci non sono solo “beneficiari”, ma anche e soprattutto “soggetti” capaci di proporre, gestire, amministrare le attività educative offerte, senza lucrarci, senza privatizzare la scuola pubblica. La partecipazione all’associazione costituisce un impegno personale all’azione collettiva di lungo periodo per la piena realizzazione delle finalità comuni.

Il rapporto tra i soci è basato sulla fiducia e sulla solidarietà ed è volto alla costruzione di una **comunità educante e solidale**. La comunità sperimenta forme di welfare e di cura dei beni comuni, creando spazi di relazione e di crescita a partire dalla collettività scolastica per aprirsi al territorio. L’associazione offre opportunità di formazione, incontro e dialogo, educazione alla pace e ai diritti umani, alla sostenibilità ambientale e a tutto ciò che può favorire il benessere della persona.

Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, l’Associazione si propone di favorire iniziative ludiche, artistiche, culturali, sportive, educative e formative riferibili sia ai ragazzi in età scolare, sia alle persone adulte frequentanti la scuola. L’Associazione ha come ulteriore obiettivo quello di coadiuvare le istituzioni preposte per una completa ed efficiente gestione dell’IC Ceneda – e in particolare della scuola “Garibaldi” (negli spazi seminterrati e nell’orto) e della scuola “Bobbio”, negli spazi aperti, in orario extrascolastico.


Il fine è di rendere la scuola “Garibaldi”, grazie agli ampi spazi dei seminterrati, uno dei principali catalizzatori delle attività giovanili nel quartiere e di innalzare il livello di partecipazione e di socializzazione degli adulti intorno alle attività per i ragazzi del quartiere, anche sottoscrivendo patti educativi, territoriali e di comunità con il Municipio. L’Associazione propone:

- l’organizzazione di spazi dedicati alle attività per bambini/e, ragazzi/e e famiglie da ubicarsi nei locali dell’IC Ceneda e principalmente nei locali seminterrati e del giardino della scuola “Garibaldi” (plesso Mondovì) e negli spazi della scuola Bobbio;
- l’organizzazione di attività culturali, teatrali, artistiche, formative, educative, musicali e sportive da tenersi nei locali dell’IC Ceneda e principalmente nei locali seminterrati e del giardino della scuola “Garibaldi” (plesso Mondovì) e negli spazi della scuola Bobbio;
- la messa a disposizione delle proprie competenze specifiche e della propria opera di volontariato per effettuare interventi migliorativi nei locali dell’IC Ceneda e principalmente nei locali seminterrati e del giardino della scuola “Garibaldi” (plesso Mondovì) e negli spazi esterni della scuola Bobbio, coordinando con l’IC Ceneda anche altri interventi necessari;
- l’elaborazione e organizzazione di progetti, iniziative e servizi culturali e formativi sui temi inerenti le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, nei propri locali e nei luoghi del Municipio, della città di Roma, della Regione Lazio.
- la promozione e pubblicizzazione di iniziative di dialogo e collaborazione fra le varie componenti della scuola, e con la comunità del Municipio, della città di Roma, della Regione Lazio.
- la piena diffusione dei valori e delle buone pratiche promosse dallo statuto e in particolare nella difesa dei diritti umani, diritti dell’infanzia, educazione, ambiente anche attraverso progetti e reti nazionali, europei ed internazionali.

A tal fine svolge, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica e le altre attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del presente statuto, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione e scambio di beni e servizi.

L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.




2

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività sportiva dilettantistica e attività socio-educative di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività sportiva dilettantistica e attività socio-educative di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione intende esercitare e organizzare in via principale e in modo prevalente le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (a partire da quelle riconosciute dal CONI), in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a sport quali arrampicata, corsa, salto alla corda, danza, judo, yoga, ciclismo, attraverso l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.
- organizzazione e gestione di attività di educazione alla conoscenza delle piante e degli animali, alla decrescita, al rispetto dell'ambiente e alla salvaguardia degli equilibri naturali, attività di educazione alla prevenzione del dissesto idrogeologico e della sicurezza in caso di calamità.
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- aggiornamento professionale, con particolare attenzione all'aggiornamento del corpo docente, in collaborazione con enti accreditati MIUR, accoglienza di persone in formazione per fare stage e tirocinii, alternanza scuola-lavoro, servizio civile universale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;
- può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.
- può anche esercitare e organizzare a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata all'Assemblea dell'associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per l'esercizio e la gestione delle attività di interesse generale può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Per l'esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.

Tutti i fondi che afferiscono alle attività associative vengono iscritti nel Bilancio.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e l'eventuale bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite il sito sociale/profilo virtuale dell'associazione. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto;

- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali


L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (nel caso sia istituito l'organo di controllo);
- il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



TITOLO IV I SOCI

Art.16 Adesione all'Associazione

L'Associazione è composta da soci, i quali sono iscritti in un apposito registro.

Possono essere soci: ex-alunni, i familiari degli alunni e degli ex-alunni, i docenti e i dirigenti attuali e in servizio negli anni precedenti, gli operatori scolastici dell'IC Ceneda. L'Associazione è inoltre aperta a tutte e tutti coloro che partecipano attivamente e regolarmente alla progettazione e alla realizzazione delle attività dell'Associazione. Ogni socio attivo ha diritto a partecipare al processo decisionale in Assemblea.

Per diventare socio è necessario presentare domanda scritta al consiglio direttivo nella quale si comprendono e accettano le norme del presente Statuto, si condividono i valori fondanti dell'Associazione e si dichiara il proprio impegno a partecipare alle attività dell'Associazione e pagare la quota associativa annuale.

Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, accettando le sue regole, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. La domanda a socio viene automaticamente accolta salvo comunicazione contraria e l'iscrizione al libro soci avviene entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale (cartacea o virtuale) purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale e la sua validità decorre dal mese di settembre di ogni anno fino all'agosto successivo.

I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento che deve avvenire entro il 20 dicembre. Si può aderire come nuovo socio in qualsiasi momento dell'anno. Il mancato rinnovo del tesseramento determina l'esclusione automatica da socio. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione e al programma annuale delle attività anche assumendo responsabilità specifiche sulla base della fiducia raccolta in Assemblea, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- a frequentare i locali dell'associazione;
- a partecipare alle assemblee;
- a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il metodo del consenso. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Per agire il diritto alla partecipazione degli studenti, valorizzare la loro attiva partecipazione alla vita della comunità scolastica, dare spazio alle proposte, alle idee, alla loro crescita personale e contribuire a quella di A.N.I.T.A., i bambini/e, le ragazze/i hanno diritto di costituire un "Consiglio delle ragazze e dei ragazzi" con potere consultivo, le cui proposte devono essere prese in considerazione dall'assemblea. Per il funzionamento del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi si rimanda al Regolamento.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a sostenere le finalità dell'Associazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione;

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- per dimissioni;
- per scioglimento volontario dell'Associazione;
- per decesso;
- per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- per mancato versamento della quota associativa.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso e non prevede il rimborso delle quote già versate.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il/la Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.



Art. 21 L'Assemblea

È il massimo organo dell'Associazione ed è preposto a prendere tutte le decisioni che riguardano la vita dell'Associazione. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da altro associato cui sia stato dato mandato dal Consiglio direttivo di presiedere e moderare l'assemblea. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- definisce le linee programmatiche dell'associazione;
- approva il regolamento generale e le modifiche allo stesso;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- approva il regolamento relativo alle modalità di lavoro assembleare;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge alla sua competenza;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;

In via straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. B.", located in the bottom right corner of the page.

- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Tutte le riunioni, a tutti i livelli, devono svolgersi adottando modalità partecipative, dialogiche e nonviolente e le decisioni devono essere prese attraverso il "metodo del consenso" come definito e secondo le procedure stabilite nel Regolamento Generale.

In caso di mancato consenso e nel caso di elezioni e nomine, tutti gli organi votano a maggioranza semplice dei presenti. Il metodo del consenso non esclude, in via straordinaria, il ricorso ad altri metodi decisionali, purché questi siano scelti su base consensuale.

Gli eventuali contrasti che emergessero nell'associazione ai vari livelli saranno affrontati ispirandosi ai principi ed alle pratiche di gestione nonviolenta dei conflitti.

In caso di necessità le riunioni degli organi possono essere svolte anche mediante **strumenti telematici**, purché le tecnologie adottate garantiscano l'identificazione chiara dei partecipanti, la possibilità di ascoltare distintamente e verbalizzare tutti gli interventi ed il diritto di tutti ad intervenire senza discriminazioni. Le modalità di funzionamento delle riunioni telematiche sono definite dal Regolamento Generale.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni assembleari da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può farsi carico di una delega al massimo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea. È composto da 3 membri che sono: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere/a e un massimo di 9 membri che, oltre ai tre sopra elencati, vengono individuati prioritariamente tra i referenti dei gruppi di lavoro (vedi regolamento). I membri del Consiglio sono eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili consecutivamente una volta.

Esso ha i seguenti ruoli e compiti:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- supporta la presentazione di progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- su indicazione dell'Assemblea approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- coadiuva il/le Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione.

In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente i membri del Consiglio direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal/la Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 23 Il ruolo di Presidente

È eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile consecutivamente una volta. Il/la Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Predispone per l'Assemblea il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutte le prerogative.

La carica elettiva di Presidente è incompatibile con qualsiasi rapporto a contenuto patrimoniale.

Art. 24 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.⁵⁸ Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche

L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 26 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione, ricorrendone i presupposti, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 28 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 29 Scioglimento dell'Associazione


Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai fini di protezione della natura, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività per la promozione del progetto "Scuole Aperte". A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.


Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Letto, approvato dall'assemblea dei/lle soci/e in data 20 maggio 2021



Valentina Pescetti
Presidente di Assemblea
e presidente in carica



Francesca Borghetti
Segretaria di Assemblea
e vice-presidente in carica